

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, GOMEZ D'AYALA, BITOSSÌ, MILILLO, CIPOLLA, COMPAGNONI, BERMANI, SAMARITANI, FIORE, BERA, CONTE, MARCHISIO e SANTARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Parificazione dei trattamenti di pensione spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quelli delle altre categorie di lavoratori di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che ha esteso l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, veniva finalmente riparata la grave ingiustizia dell'esclusione di queste categorie di autentici lavoratori dal sistema previdenziale.

Tuttavia il livello minimo delle pensioni fu contenuto entro il limite addirittura irrisorio di lire 5.000 mensili.

Il delicato problema del livello di dette pensioni fu successivamente oggetto di ampio esame da parte della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, tenutasi a Roma tra l'estate e l'autunno del 1961 e l'aspirazione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, già all'ordine del giorno dell'opinione pubblica nazionale, dell'adeguamento del trattamento previdenziale loro riservato a quello delle altre categorie trovò pieno ed unanime consenso in quell'assise.

Il rapporto finale della Conferenza, infatti, sottolineò la necessità che fossero predi-

sposti i provvedimenti legislativi atti ad assicurare la « parificazione della misura minima di pensione dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti a quella degli altri lavoratori agricoli », naturalmente senza che dalla parificazione dei trattamenti scaturissero nuovi oneri a carico delle categorie interessate, sia in considerazione dello stato di grave disagio economico in cui versavano e versano tuttora le diverse categorie dei lavoratori della terra, sia per l'altra considerazione che lo stesso sistema previdenziale costituisce « uno dei mezzi più idonei per meglio equilibrare i redditi dell'agricoltura a quelli degli altri settori ».

Nello scorcio della terza legislatura, a seguito di numerose iniziative di lotta e di apposite proposte legislative, nonchè di un preciso impegno assunto dal quarto Gabinetto Fanfani, all'atto stesso dell'esposizione programmatica, i minimi di pensione dei coltivatori diretti furono elevati a lire 10.000.

È superfluo rilevare che dal momento della concessione di tale aumento ad oggi la svalutazione monetaria ha già in gran parte assorbito il modesto miglioramento conseguito dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

D'altra parte, il problema essenziale della parificazione di trattamenti è rimasto aperto nonostante, nella prospettiva della realizzazione di un effettivo sistema di sicurezza sociale, esso si imponga come uno di quelli che postulano un'immediata soluzione anche e soprattutto allo scopo di agevolare la semplificazione di tutto il complesso sistema previdenziale con la estensione automatica degli adeguamenti a tutte le categorie interessate, e di superare gli squilibri ingiustificati tra i diversi trattamenti.

Il problema della parificazione di trattamenti previdenziali è ormai maturo e può essere condotto a soluzione così da spianare la strada agli ulteriori, auspicati progressi nel sistema delle assicurazioni sociali.

D'altra parte la soluzione di esso s'impone come una esigenza di giustizia sociale rispetto alle norme costituzionali, relative alla materia.

I contadini coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri non solo traggono dalla loro attività soltanto redditi di lavoro, ma troppo spesso sono ancora lavoratori a sotto salario ed hanno quindi diritto di ottenere un eguale trattamento sia nel campo assistenziale che nel campo previdenziale.

Il presente disegno di legge mira allo scopo di attuare la parificazione dei trattamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1964, i trattamenti di pensione spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono parificati ai minimi spettanti alle altre categorie dei lavoratori di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 2.

I contributi integrativi di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 1957, n. 1047 e successive integrazioni e modificazioni sono a carico dei concedenti.

Art. 3.

Il maggiore onere derivante dalla parificazione dei trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, relativamente ai coltivatori diretti, è a totale carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla copertura di esso si provvederà con l'applicazione: di una addizionale sui redditi di R.M. superiori a 50 milioni annui e sui redditi dominicali con esclusione di quelli inferiori a lire 10.000 di reddito imponibile in base alla valutazione catastale del 1939.

Art. 4.

Sono esenti dai contributi previsti dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni i coltivatori diretti il cui reddito aziendale non è sufficiente a compensare il lavoro delle unità attive del nucleo familiare secondo i livelli salariali delle singole zone. L'accertamento del reddito aziendale è demandato ad una Commissione provinciale presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati agricoli, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e da 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti che determinerà il rendimento medio per zone, tipi di azienda, colture secondo le norme regolamentari che saranno dettate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a determinare le aliquote dell'addizionale di cui alla presente legge entro i limiti della maggiore spesa risultante di anno in anno dai consuntivi della gestione I.N.P.S. relativamente alla categoria dei coltivatori diretti.